



TRIBUNALE DI ASTI

Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

Il Giudice Designato,

Vista l'istanza del ricorrente Catanzaro Giovanni, elettivamente domiciliato in _____, presso lo studio dell'avv. _____, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti;

letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C.;

considerato che parte ricorrente ha proposto un piano quale "consumatore", ex art 6 l. 3/2012. in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale;

rilevato che, dalla documentazione prodotta, risulta che:

il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;

non ha subito per cause ad essa imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che – allo stato – non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio,

rilevato che allo stato la proposta e il piano soddisfano i requisiti di legge salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti alla udienza di seguito indicata;

ritenuto, allo stato, che la prosecuzione delle procedure esecutive di pignoramento presso terzi promosse dai creditori Neos Finance e Banca Ifis (meglio individuate nella Proposta di Piano del Consumatore e negli allegati documenti) potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano;

ritenuto pertanto di potere disporre cautelativamente la sospensione di dette procedure esecutive ;

ritenuto che, per le medesime ragioni, debba essere sospesa cautelativamente la trattenuta mensile sullo stipendio operata in favore del creditore Pitagora S.p.a. (dovendosi ritenere che nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sia ammissibile l'interruzione delle trattenute sul conto corrente destinate alla restituzione di finanziamenti in quanto, diversamente

opinando, e dunque non assoggettando anche tali tipi di credito ad una riformulazione dell'obbligazione al pari degli altri creditori andrebbe minata la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento e, con essa, la necessità di attuare quantomeno una parità di trattamento del ceto creditorio);

PQM

Dispone allo stato la sospensione delle procedure esecutive di cui in premessa, nonché l'interruzione delle trattenute sullo stipendio effettuate in favore del creditore Pitagora S.p.a;

fissa

l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del 15.11.2021, ore 13,10;

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità attraverso il sito internet del Tribunale di Asti (con oscuramento dei soli dati sensibili).

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e all'OCC.

Asti, 7.9.2021

Il Giudice

Dott. Andrea Carena